

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche”;
- richiamato il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato, in particolare, l'articolo 12 del d.lgs. n. 31/2001, che stabilisce, fra l'altro, che è competenza della Regione prevedere le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I del decreto stesso, per la quantità ed i periodi minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
- evidenziato che, in relazione alle particolarità territoriali e meteo-climatiche della Regione, si è rilevata la necessità di intervenire con approvvigionamenti di emergenza in particolari periodi dell'anno, generalmente nella stagione invernale, in zone della Regione ubicate in alta montagna, particolarmente interessate da temperature molto basse per periodi prolungati, al fine di assicurare la fornitura di acqua destinata al consumo umano a tutti gli utenti;
- rilevato che in presenza delle particolari situazioni sopra descritte risulta necessario attivare misure tecniche di approvvigionamento urgenti, nel pieno rispetto dell'obbligo di assicurare la fornitura di acqua avente le caratteristiche espressamente indicate dal citato decreto legislativo n. 31/2001, e successive integrazioni e modifiche;
- ritenuto di dover individuare una procedura di tipo amministrativo e tecnico a cui i soggetti erogatori di acqua a terzi (Comuni, Autorità di sotto ambito o gestori di acquedotti privati) devono attenersi, al fine di assicurare la captazione, anche in situazioni di emergenza, di risorse idriche preventivamente caratterizzate ed aventi le caratteristiche di legge;
- evidenziata, pertanto, la necessità di emanare apposita direttiva di carattere tecnico ed amministrativo;
- richiamato il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XIII, dell'8 febbraio 2006;
- visto l'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali (C.P.E.L.) con nota in data 29 novembre 2006, prot. n. 8743 in merito alla presente deliberazione della Giunta regionale;
- considerato che nel parere del C.P.E.L. sono state proposte modifiche relative agli aspetti amministrativi ed agli aspetti tecnici della direttiva in oggetto;

- ritenuto di accogliere le modifiche proposte dal C.P.E.L.;
- richiamato l'obiettivo n. 151402 " Realizzazione di interventi in materia di igiene e sanità pubblica";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1°) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive integrazioni e modificazioni, la seguente direttiva regionale di carattere amministrativo e tecnico, finalizzata all'approvvigionamento di emergenza di acque da destinare al consumo umano, da parte dei Comuni, delle Autorità di sotto ambito, nonché da parte di soggetti gestori di acquedotti privati che erogano acqua a terzi:

A. Aspetti amministrativi.

La richiesta di approvvigionamento idrico di emergenza deve essere trasmessa a cura del soggetto interessato (Comuni, Autorità di sotto ambito o gestore privato):

- all'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro e per conoscenza:
- all'Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche;

allegando:

I) una breve relazione che specifichi:

- la quantità di acqua necessaria da captare per assicurare la fornitura a terzi di acqua destinata al consumo umano (litri/secondo);
- la tipologia della risorsa da captare (acqua superficiale, acqua sotterranea);
- la durata presunta del periodo di approvvigionamento;
- la località in cui l'acqua verrà captata e il punto di immissione nella rete di distribuzione;

II) copia delle analisi di caratterizzazione dell'acqua;

III) documentazione tecnica eventuale e descrizione delle opere previste per la captazione della risorsa.

B. Aspetti tecnici:

- la risorsa da utilizzare deve essere captata preferibilmente in alta montagna per le acque superficiali, e comunque in zone non interessate da insediamenti umani o produttivi che possono pregiudicare la qualità dell'acqua;
 - la risorsa deve essere preventivamente caratterizzata dal punto di vista analitico e deve rispondere alle caratteristiche chimiche e microbiologiche espressamente previste dal citato decreto legislativo n. 31/2001;
 - qualora prescritto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, il soggetto interessato dovrà adottare tutte le misure anche di trattamento necessarie a garantire, comunque, la qualità delle acque all'erogazione;
- 2°) di stabilire che nei casi in cui le carenze idriche che comportano il ricorso a misure urgenti di approvvigionamento idropotabile risultino prevedibili e/o ripetute nel tempo, i soggetti interessati possono provvedere all'individuazione di risorse idriche integrative, ad esclusione delle acque superficiali, da utilizzare in caso di necessità, procedendo ad una caratterizzazione preventiva completa ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001, acquisendo il relativo titolo di concessione all'uso, e comunicando il relativo utilizzo alla struttura regionale competente. In tale caso l'immissione della risorsa nella rete di erogazione non è subordinata al rilascio del decreto dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, di cui al successivo punto 3°);
- 3°) di stabilire che l'autorizzazione all'approvvigionamento idrico d'emergenza è rilasciata con decreto dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, previa istruttoria tecnica delle strutture regionali competenti, nonché del giudizio di destinazione dell'acqua captata all'uso umano, rilasciato dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, il quale può prescrivere l'adozione di misure tecniche finalizzate a garantire e/o a mantenere la qualità per l'intero periodo in cui l'acqua captata in emergenza viene utilizzata;
- 4°) di stabilire che l'autorizzazione rilasciata con decreto dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, costituisce, altresì, concessione temporanea al prelievo di acqua pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89;
- 5°) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata all'Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai Sindaci dei Comuni della Regione, ai Presidenti delle Comunità Montane, al Consorzio B.I.M., al Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 6°) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 7°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.